



COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO

**Regolamento per l'acquisizione
di lavori in economia**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 nella seduta del 19/11/2013

IL SINDACO
Dott. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Isabella Miscali

Regolamento per l'acquisizione di lavori in economia

(ai sensi dell'art. 125 del Decreto Leg. vo n. 163 del 12/04/06 e del D.P.R. n. 384 del 20/08/01)

INDICE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.	P. 2
Art. 2 Area e forme della procedura.	P. 2
Art. 3 Limiti di applicazione.	P. 2
Art. 4 Responsabile del procedimento.	P. 3
Art. 5 Individuazione della tipologia di beni, servizi e lavori.	P. 4
Art. 6 Casi particolari.	P. 5
Art. 7 Svolgimento delle procedure a cottimo fiduciario.	P. 5
Art. 8 Ordinazione.	P. 5
Art. 9 Contenuto minimo del cottimo fiduciario.	P. 5
Art. 10 Liquidazione dei lavori eseguiti a cottimo.	P. 5
Art. 11 Verifica della prestazione.	P. 6
Art. 12 Risoluzione contrattuale.	P. 6
Art. 13 Norma di rinvio.	P. 6
Art. 14 Entrata in vigore.	P. 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Decreto Leg. vo n. 163 del 12/04/06 e del D.P.R. n. 384 del 20/08/01, individua le voci di spesa, relative all'esecuzione in economia di lavori (di seguito unitariamente intesi anche sotto il termine "interventi), con riguardo alle specifiche esigenze e necessità di questa Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Area e forme della procedura.

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, ma sono effettuati con materiale e mezzi propri od appositamente noleggiati e con personale proprio (nolo a freddo).

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con procedura negoziata ad imprese esterne all'Amministrazione (nolo a caldo).

Per l'espletamento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 125 del Codice dei Contratti (lavori, servizi e forniture in economia), procedure di acquisizione in economia di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del Comune, può essere istituito da parte del Comune l'albo fornitori.

Art. 3 – Limiti di applicazione.

Le procedure in economia per l'acquisizione di lavori, sono consentite nei limiti degli importi stabiliti dal vigente regolamento e comunque non oltre l'importo della soglia di rilievo comunitario.

I lavori in Economia sono consentiti per importi non superiori ad € 200.000,00.

I lavori assunti in amministrazione diretta sono ammessi per una spesa complessiva inferiore ad € 50.000,00.

Per lavori di importo pari o superiore a quarantamila euro per i lavori e fino alle soglie di rilievo comunitario (vedi comma 5 dell'art. 125 del Decreto Leg. Vo n. 163 del 12/04/06 per i lavori), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o avvalendosi dell'albo dei fornitori.

Per lavori inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 del presente regolamento.

In presenza di contratti misti (che comprendano lavori, servizi e/o forniture) si applicherà l'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 163 del 12/04/06.

E' vietato il frazionamento artificioso degli interventi al fine di eludere l'applicazione delle norme generali di riferimento.

Ogni importo citato nel presente regolamento è da intendersi I.V.A. esclusa.

Art. 4 – Responsabile del procedimento.

Nell'ambito degli obiettivi programmati ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa, nei limiti della delega conferita, potrà ricorrere alle procedure in economia.

Con essi, l'Amministrazione Comunale opera direttamente o attraverso un Responsabile di procedimento, il quale agisce nell'interesse dell'Amministrazione, ma sotto la sua personale responsabilità, assumendo tutti i rischi derivanti dalla procedura stessa e, comunque, nel rispetto dell'art. 10 del Decreto Leg. vo n. 163 del 12/04/06 e della Legge 241/90.

Art. 5 – Individuazione della tipologia di lavori.

E' consentito, in attuazione del D.P.R. n. 384 del 20/08/01 e del Decreto Leg. vo n. 163 del 12/04/06, il ricorso al sistema delle spese in economia di lavori, individuati da questo Ente in rapporto alle proprie esigenze, entro i limiti di spesa stabiliti a fianco di ciascuna tipologia di beni (comunque non oltre la soglia di rilievo comunitario), così come qui sotto specificati:

A) Lavori. (entro la soglia di € 200.000,00).

1) OPERE EDILI.

- a) Realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- b) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere (ivi compresi interventi su immobili tutelati ai sensi del Decreto Leg. vo n. 42/04);
- c) Scavi e movimenti di terra;
- d) Realizzazione di piccole strutture portanti;
- e) Realizzazione di murature in genere;
- f) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, etc.);
- g) Rifacimento coperture;
- h) Piccole opere stradali o di arredo urbano;
- i) Demolizione, smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti;
- j) Impermeabilizzazioni;
- k) Realizzazione e/o sistemazione di giardini, parchi e piazze pubbliche;
- l) Realizzazione e/o ripristino/restauro opere di arredo.

2) OPERE DA FALEGNAME.

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni;
- b) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno;
- c) Realizzazione e/o riparazione di giochi, di arredi ed attrezzature per aree a verde.

3) OPERE DA FABBRO.

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro od affini;
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica;
- c) Realizzazione e/o ripristino/restauro opere di arredo.

4) OPERE DA VETRAIO.

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.

5) OPERE DI AUTOMAZIONE.

- a) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, etc.).

6) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE.

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni;
- b) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

7) OPERE DA LATTONIERE.

- a) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

8) OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO, TELEVISIVO.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi stati di continuità, etc.).

9) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione e fontane, impianti di depurazione/addolcimento, etc.).

10) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, etc.).

11) OPERE ANTINCENDIO.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi;
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

12) OPERE DI SICUREZZA.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisoriale o permanenti di sicurezza;
- b) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione;

- c) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere od impianti, ai sensi del Decreto Leg. vo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

13) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

- a) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali il saldatore, il frigorista, il bruciatorista, etc.

Art. 6 – Casi particolari.

Oltre ai casi previsti nell'art. 5 del presente Regolamento, i lavori da eseguirsi in economia (cottimo fiduciario) possono essere effettuati per le seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli art. 55, 121 e 122 del Decreto L. vo n. 163 del 12/04/06 (codice dei contratti per lavori, servizi e forniture);
- b) manutenzione di opere e di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza per tutti i beni di proprietà comunale;
- d) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gare ad evidenza pubblica;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 7 – Svolgimento delle procedure a cottimo fiduciario.

- Criteri di aggiudicazione.

Per l'acquisizione a cottimo fiduciario il Responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare apposita gara informale salvaguardando il rispetto dei principi di trasparenza, pari condizioni, concorrenza ed economicità.

Art. 8 – Ordinazione.

L'ordinazione sarà effettuata mediante lettera commerciale osservando le modalità previste dal D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 9 – Contenuto minimo del cottimo fiduciario.

L'esecuzione di un lavoro deve avvenire, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 3 del presente regolamento, avvalendosi dell'istituto della procedura negoziata ed i relativi atti (lettera di invito o capitolato d'oneri) devono contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) prezzi unitari, per i lavori e per le somministrazioni a misura, e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il tempo di esecuzione od ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione per inadempimento del cottimista.

Per tutti gli ulteriori adempimenti in fatto di cottimo si rimanda a quanto previsto dal Decreto L. vo n. 163 del 12/04/06 (codice dei contratti per lavori, servizi e forniture) ed al suo Regolamento.

Art. 10 – Liquidazione dei lavori eseguiti a cottimo.

La liquidazione dei lavori effettuati a cottimo deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa della spesa e dalla relazione del Direttore dei lavori indicante:

- la data di inizio e fine lavori;
- le eventuali perizie suppletive e proroghe;

- le assicurazioni degli operatori;
- gli infortuni;
- lo stato finale dei lavori;
- le eventuali riserve avanzate dall'impresa;
- l'attestazione di collaudo o regolare esecuzione dei lavori.

Art. 11 – Verifica della prestazione.

Tutti i lavori acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione, nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12 – Risoluzione contrattuale.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non sia ritenuto più opportuno prevedere, nel capitolato e nel contratto, il ricorso all'esecuzione in danno del contraente, previa diffida nei confronti di quest'ultimo.

Art. 13 – Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal Decreto L.vo n. 163 del 12/04/06 (codice dei contratti per lavori, servizi e forniture), al suo Regolamento attuativo, al D.P.R. n. 384 del 20 agosto 2001 ed alle altre leggi specifiche vigenti in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Leg. vo n. 267 del 18/08/00.
